

(N. 2366)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9^a Commissione permanente (Agricoltura e foreste, alimentazione)
della Camera dei deputati nella seduta del 20 dicembre 1957 (V. Stampati nn. 1528 e 2911)*

d'iniziativa dei deputati ROSINI, GRIFONE, ALBARELLO, MARANGONI Spartaco, BELTRAME,
DI PRISCO e dei deputati GUI, DE MARZI Fernando e VALANDRO Gigliola

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 27 DICEMBRE 1957

Regolamentazione dei canoni livellari veneti

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Con decorrenza dall'annata agraria 1957-1958 i canoni dei livelli costituiti nelle provincie di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza posti in essere prima dell'entrata in vigore del Codice civile del 1865, non possono essere superiori al triplo del reddito dominicale del fondo sul quale gravano, determinato a norma del decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito in legge 29 giugno 1939, n. 976.

I canoni dei livelli superiori a detta misura sono ridotti al limite di cui al precedente comma.

Art. 2.

Salvo prova contraria, i livelli di cui all'articolo 1 si presumono costituiti anteriormente all'entrata in vigore del Codice civile del 1865.

Art. 3.

Il prezzo di affrancazione del fondo gravato si determina capitalizzando, sulla base dell'interesse legale, l'annuo canone di cui all'articolo 1, dopo che sia stato ridotto, se del caso, alla misura ivi indicata.

Art. 4.

Nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo 961 del Codice civile, l'affrancazione dei canoni di cui all'articolo 1, può effettuarsi dal singolo dividente per la sua quota.

Art. 5.

Ai livelli di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni sull'enfiteusi contenute negli articoli 957 e seguenti del Codice civile e nelle leggi speciali, in quanto non sia diversamente disposto dalla presente legge.

Art. 6.

Le norme della presente legge sono inderogabili, salvi i patti più favorevoli al livellario.